



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
LUIGI INFANTINO
FERDINANDO DE FLORA
VIRGINIA NUGHES
LISSETTE BARBA
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLES
CRISTIANA LUPO

News per i clienti dello studio

N. 70

22 ottobre 2021

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Saldo 2019 e prima rata dell'acconto 2020: c'è tempo fino al 30 novembre 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 5 del DL 132/2021 ha ulteriormente prorogato al 30.11.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP** prevista dall'art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020. Tale disposizione contiene una sorta di *sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020* (ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l'imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di sanzioni, né interessi. Pertanto, **i contribuenti che, entro lo scorso 30.9.2021, non hanno ancora integrato i carenti versamenti per incertezza sul calcolo dei massimali, con la modifica normativa avranno tempo fino al 30.11.2021 per provvedervi.** Come riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, la nuova **proroga si è resa necessaria** poiché la **decisione della Commissione europea sull'estensione**, agli aiuti già autorizzati, delle nuove soglie del "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19**", di cui alla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 finale successive modifiche, non è stata adottata entro il 30.9.2021. Con la **comunicazione n. 564/2021, la Commissione europea** ha modificato ulteriormente tale Quadro, prolungandone **la scadenza fino al 31.12.2021** e ampliandone il campo di applicazione, **umentando alcuni massimali** e consentendo la **conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno.** Nello specifico, i nuovi massimali sono pari a: i) **225.000,00 euro** (in luogo del precedente limite di 100.000,00 euro) **per impresa** operante nella **produzione primaria di prodotti agricoli** (punto 23.a) del Quadro temporaneo); ii) **270.000,00 euro** (in luogo del precedente di 120.000,00 euro) **per impresa** operante nel **settore della pesca e**



STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

dell'acquacoltura (punto 23.a); iii) **1,8 milioni di euro** (in luogo del precedente di 800.000,00 euro) **per le imprese in tutti gli altri settori** (punto 22.a).

Premessa

L'art. 5 del DL 132/2021 ha ulteriormente prorogato al 30.11.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall'art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.

Osserva

Tale disposizione contiene una sorta di **sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020** (ai sensi dell'art. 24 del DL 34/2020), nell'ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l'imposta a suo tempo non versata **senza applicazioni di sanzioni, né interessi**.

La scadenza "originaria", fissata al 30.11.2020, era già stata differita una prima volta al 30.4.2021 per poi essere **portata al 30.9.2021, termine ora nuovamente prorogato**.

Motivazioni della proroga

Come riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, la nuova **proroga si è resa necessaria** poiché la **decisione della Commissione europea sull'estensione**, agli aiuti già autorizzati, delle nuove soglie del **"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"**, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 finale successive modifiche, non è stata adottata entro il 30.9.2021.

Osserva

Solo a seguito dei chiarimenti che saranno forniti in tale occasione, **le imprese potranno valutare se** hanno correttamente **fruito dell'esonero dei versamenti** in esame o **se** invece **dovranno versare**, in tutto o in parte, gli importi originariamente non corrisposti.

Quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'art. 24 co. 3 del DL 34/2020, l'esclusione dall'obbligo di versamento del saldo IRAP relativo al 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP relativo al 2020 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal suddetto Quadro temporaneo.

Osserva

In pratica, occorre **soddisfare alcuni requisiti sotto il profilo sia soggettivo, sia quantitativo**. Per quanto concerne **quest'ultimo**, posto che l'art. 24 del DL 34/2020 **concede un aiuto sotto forma di "agevolazioni fiscali o di pagamenti"**, la misura ricade nelle previsioni di cui alla Sezione 3.1 del predetto Quadro temporaneo.

Con la comunicazione n. 564/2021, **la Commissione europea** ha modificato ulteriormente tale Quadro, prolungandone **la scadenza fino al 31.12.2021** e ampliandone il campo di applicazione, **aumentando alcuni massimali** e consentendo la **conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del prossimo anno**.

Come evidenziato anche nel comunicato della Commissione Europea del 28.1.2021, **i massimali precedenti per impresa sono più che raddoppiati**.

I nuovi massimali sono infatti pari a:

- **225.000,00 euro** (in luogo del precedente limite di 100.000,00 euro) **per impresa** operante nella **produzione primaria di prodotti agricoli** (punto 23.a) del Quadro temporaneo);
- **270.000,00 euro** (in luogo del precedente di 120.000,00 euro) **per impresa** operante nel **settore della pesca e dell'acquacoltura** (punto 23.a);
- **1,8 milioni di euro** (in luogo del precedente di 800.000,00 euro) **per le imprese in tutti gli altri settori** (punto 22.a).

Osserva

Tali modifiche **sono state recepite nell'ordinamento nazionale con l'art. 28 del DL 41/2021**.

Decorrenza dei nuovi massimali

In ordine all'ambito temporale dei **nuovi massimali**, attualmente **non constano**, a quanto risulta, **chiarimenti ufficiali**.

Osserva

Sul punto, la Relazione illustrativa al DL "**Sostegni**", ancorché nell'ambito del commento all'art. 1 (relativamente alla possibilità di utilizzare i massimali della sezione 3.12 per determinate misure), afferma che "**l'importo massimo di aiuti fruibili** ai sensi della Sezione 3.1 **per la singola impresa è di 1.800.000 euro nel periodo intercorrente tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**", desumendosi l'intenzione di applicare il nuovo massimale per tutto il periodo di vigenza del Quadro temporaneo.

Inoltre, ove **il contribuente**, oltre all'esclusione dei versamenti IRAP ex art. 24 del DL 34/2020, **fruisca di uno o più degli altri benefici ricadenti nel Quadro**, il rispetto dei suddetti limiti deve **essere verificato sommando il valore delle varie agevolazioni utilizzate**.

Osserva

Al riguardo, **non appare chiaro se sia o meno possibile combinare i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12**, nel rispetto dei relativi presupposti, anche nell'ambito di un **medesimo strumento** (cfr. la new legislativa Assonime del 30.4.2021).

Imprese facenti parte di un gruppo

Ribadendo quanto già sostenuto dalla circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 18.6.2020 n. 5531, la risposta all'interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. 5-05005 ha affermato che **il rispetto dei limiti comunitari deve essere verificato** non con riferimento alla singola impresa, ma **rispetto al concetto di singola unità economica**, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche.

Osserva

Quando si fa riferimento a **soglie e limiti di cumulo per impresa**, pertanto, **il calcolo deve essere effettuato rispetto all'unità economica a cui la singola impresa appartiene**.

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

In **senso contrario**, si **era** invece **espressa la circ. Assonime 24.6.2020 n. 12**, ad avviso della quale - sulla base di colloqui in allora intercorsi con il Dipartimento del Ministero delle Finanze - sembrava che le imprese facenti parte di un gruppo potessero verificare la spettanza dell'agevolazione **assumendo il suddetto limite singolarmente**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

